

VERBALE D'INTESA
TRA FIPE (FEDERAZIONE ITALIANA PICCOLI EDITORI),
ASSOCIAZIONE STAMPA SUBALPINA
E ASSOCIAZIONE STAMPA VALDOSTANA

Attività del collaboratore e rapporti con la redazione

L'Associazione Stampa Subalpina, l'Associazione Stampa Valdostana e la Federazione Italiana Piccoli Editori (F.I.P.E.) si sono incontrati nell'ambito della trattativa per il rinnovo dei compensi ai collaboratori ed hanno affrontato il problema del corretto utilizzo dei collaboratori stessi nelle redazioni al fine di prevenire contenziosi e di garantire corretti rapporti di lavoro con questi soggetti.

Dalla discussione è emersa una sostanziale convergenza su alcuni principi generali, che potranno, a discrezione delle parti, costituire la base per la sottoscrizione di accordi aziendali sperimentali

PRINCIPI GENERALI

- 1 - La prestazione giornalistica resa in regime di collaborazione è individuata, ai sensi di legge, nelle seguenti tipologie: collaborazione occasionale, collaborazione coordinata e continuativa, collaborazione a progetto e/o programma (legge 30/2003); cessione di diritto d'autore (C.C. art. 2575 e L. 633/41 e successive modifiche).
- 2 - Elemento fondamentale per stabilire la demarcazione tra prestazione subordinata e collaborazione giornalistica di cui al punto 1) è la dichiarazione scritta di volontà delle parti, che contenga tutti gli elementi che caratterizzano il rapporto nel rispetto delle norme vigenti.
- 3 - La prestazione giornalistica resa in regime di collaborazione è considerata, ai sensi e per gli effetti di legge, lavoro autonomo. Pertanto il collaboratore svolgerà l'attività in assoluta autonomia, senza responsabilità di servizio, senza alcun vincolo di orario e di presenza e non sarà assoggettato a vincoli gerarchici e/o disciplinari da parte della editrice committente. La responsabilità di servizio che in questo modo si intende escludere non riguarda l'attenzione, la competenza, l'esattezza dei dati, la diligenza che devono essere poste nella realizzazione del testo giornalistico, eventualmente corredato da immagini.
- 4 - L'attività deve essere svolta dal collaboratore con diligenza professionale e in base alle scadenze di lavorazione e i tempi della pubblicazione edita dal committente.
- 5 - Le indicazioni circa gli argomenti da trattare, normalmente concordati con il direttore o chi per esso della pubblicazione di riferimento, non prefigurano vincolo alcuno di subordinazione ma solo la logica estrinsecazione della prestazione giornalistica resa in regime di collaborazione.
- 6 - Il riferimento ai tempi di lavorazione della pubblicazione edita dal committente non può mai significare vincolo di orario della prestazione ma riguarda in modo preciso e specifico i termini temporali all'interno dei quali l'opera giornalistica può inserirsi utilmente nel processo realizzativo del prodotto editoriale finale.

- 7 - La prestazione giornalistica resa in regime di collaborazione può svolgersi sia all'esterno che presso i locali della editrice committente, con mezzi propri o con strumenti messi a disposizione dalla editrice.
- 8 - Nel caso che il collaboratore giornalistico operi con strumenti ed in locali della editrice, l'attività mantiene il carattere peculiare di lavorazione autonoma resa in regime di collaborazione ai sensi del punto 1) del presente documento, se si svolge alle condizioni generali di seguito indicate.
- 9 - I collaboratori rendono la loro prestazione in aree ad essi dedicate, ove sono allestite alcune postazioni tecniche. Dette aree sono funzionalmente autonome rispetto alla redazione. I collegamenti interni tra i due settori non ne annullano la configurazione autonoma.
- 10 - Le postazioni tecniche sono generalmente composte da scrivania, computer, telefono e quant'altro necessario alla realizzazione dell'opera giornalistica, in funzione del prodotto editoriale finale.
- 11 - Le postazioni tecniche non sono di utilizzo esclusivo e personale di un solo collaboratore ma sono messe a disposizione secondo necessità.
- 12 - Il numero di postazioni tecniche, se superiori a quattro, non deve comunque essere maggiore del numero di postazioni dei dipendenti.
- 13 - I computer utilizzati dai collaboratori non sono collegati al sistema editoriale aziendale. Le opere giornalistiche vengono consegnate alla redazione (direttore o chi per esso) come se fossero realizzate all'esterno e quindi tramite supporto informatico e/o tramite posta elettronica.
- 14 - Le postazioni tecniche sono messe a disposizione unicamente per la realizzazione di articoli, servizi e simili, eventualmente corredati da fotografie. Ogni altra prestazione, ancorché configurabile nel regime di collaborazione giornalistica ai sensi di legge, è esclusa.
- 15 - Il collaboratore non partecipa alla vita della redazione, ed in particolare, di norma, non presenza alle relative riunioni di programmazione, preparazione e verifica del prodotto editoriale.
- 16 - Il collaboratore non ha una propria casella nominativa di posta elettronica attivata dalla Editrice. Peraltro, può chiedere che gli vengano inviate comunicazioni esterne inerenti le sue prestazioni, all'indirizzo del prodotto editoriale.